

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

**ON.LE TRIBUNALE DI CUNEO**

**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV.** nell'interesse della prof.ssa **De Vivo Carolina** (cod. fisc. DVV CLN 76R49 C361Y), nata a Cava dei Tirreni, il 9 ottobre 1976 ed ivi residente alla Via Cilento n. 48, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di

Cancelleria:                      fax                      081.372.13.20                      –                      pec  
guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(ricorrente)

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t.

(Amministrazioni resistenti)

**A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA** del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione dell'ambito territoriale per il prossimo triennio in accoglimento della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017, con conseguente nomina nel rispetto delle preferenze indicate ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4 del CCNI 8 aprile 2016, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE - Scuola Primaria, relativi agli

1

**STUDIO LEGALE MARONE**  
**VIA LUCA GIORDANO N. 15 – 80127 NAPOLI**  
**VIA ANTONIO SALANDRA N. 18 – 00187 ROMA**  
**LARGO FRANCESCO RICHINI N. 6 – 20122 MILANO**  
**TEL. 081.229 83 20 / 081. 199 79 548 / 06.422 722 94 / 02.58 21 52 54**  
**FAX 081.372 13 20 - info@studiomarone.com**



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

ambiti territoriali della Regione Campania, in particolare Ambito 25 e Ambito 24 e/o della Regione Lazio, in particolare Ambito 1;

**B) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la nomina della ricorrente nel rispetto dell'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità a decorrere dall'a.s. 2016/2017, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE - Scuola Primaria, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania, in particolare Ambito 25 e Ambito 24 e/o della Regione Lazio, in particolare Ambito 1;

**C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001** qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: 1) il provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata assegnata all'ambito territoriale PIEMONTE 0017 su posto comune a decorrere dall'a.s. 2016/2017; 2) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali docenti con minore punteggio ed anzianità sono stati assegnati negli ambiti territoriali della Regione Campania, in particolare Ambito 25 e Ambito 24 e/o della Regione Lazio, in particolare Ambito 1, all'esito della fase C della mobilità per l'a.s. 2016/2017; 3) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente.

**FATTO**

La prof.ssa De Vivo Carolina è una docente della scuola primaria regolarmente abilitata all'insegnamento sulla classe concorsuale EEEE, che

**STUDIO LEGALE MARONE**  
**VIA LUCA GIORDANO N. 15 – 80127 NAPOLI**  
**VIA ANTONIO SALANDRA N. 18 – 00187 ROMA**  
**LARGO FRANCESCO RICHINI N. 6 – 20122 MILANO**  
**TEL. 081.229 83 20 / 081. 199 79 548 / 06.422 722 94 / 02.58 21 52 54**  
**FAX 081.372 13 20 - info@studiomarone.com**



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

per anni ha svolto servizio quale precaria siccome inserita nella relativa graduatoria provinciale ad esaurimento di cui all'art. 1, co. 605, lett. c) della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

Con istanza presentata secondo le previste modalità telematiche, la ricorrente chiedeva di essere ammessa alle operazioni del piano straordinario di reclutamento di cui agli artt. 95 ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107, conseguendo l'immissione in ruolo nella Regione Umbria.

Accadeva poi che, con istanza telematica (**doc. 1**), la ricorrente partecipava alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 al fine di ottenere l'assegnazione definitiva dell'ambito territoriale di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 73 della L. n. 107/2015 cit., individuando l'ordine di preferenza con priorità per le sedi vacanti e disponibili nella Regione Campania ed a seguire per la Regione Lazio, onde poter ricongiungersi con il proprio nucleo familiare.

Occorre evidenziare che la ricorrente, infatti, è madre di tre figli ed il più piccolo non ha compiuto ancora sei anni di età, come specificamente indicato nella domanda di mobilità.

Inopinatamente, all'esito delle operazioni di mobilità pubblicate in data 29 luglio 2016, la ricorrente veniva destinata su posto comune nell'ambito territoriale PIEMONTE 0017, indicato nella domanda di mobilità solo alla 132 posizione. Con successiva pec del 24 agosto 2016 (**doc. 2**), la ricorrente veniva assegnata per il prossimo triennio presso l'I.C. Cuneo-Corso Soleri (codice meccanografico CNIC85700P).

La ricorrente, invero, poteva constatare la sussistenza di gravi ed evidenti anomalie nell'attuazione della procedura di mobilità di cui è causa a fronte di



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

patenti violazioni della disciplina pattizia, dal momento che numerosi docenti, sebbene partecipanti alla medesima fase delle operazioni di nomina, avevano potuto ottenere l'assegnazione sui primi ambiti richiesti dalla ricorrente ancorché in possesso di un punteggio sensibilmente inferiore e privi di titoli di precedenza.

Pertanto, con istanza per il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007, la ricorrente sollevava plurime contestazioni alle operazioni di mobilità, evidenziando la circostanza di essere stata ingiustamente scavalcata da molti docenti con minore punteggio. Nonostante le censure addotte, non si addiveniva ad alcuna bonaria composizione della insorgenda lite (**doc. 3**).

In ogni caso, la ricorrente prendeva regolarmente servizio presso l'Istituto Comprensivo Cuneo-Corso Soleri (codice meccanografico CNIC85700P) (**doc. 4**).

\* \* \* \* \*

Prima di procedere all'illustrazione delle specifiche censure mosse ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione resistente nella vicenda di cui è causa, si ritiene innanzi tutto opportuno delineare il quadro giuridico normativo che attiene le recentissime riforme che hanno profondamente modificato il reclutamento del personale docente.

Come noto, con l'art. 1, co. 95 ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107, veniva disciplinata l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni da effettuare nell'a.s. 2015/2016 finalizzato ad eliminare definitivamente il fenomeno del precariato dei docenti mediante la creazione di un organico aggiuntivo (c.d.



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

organico di potenziamento dell'autonomia scolastica) rispetto al contingente ordinario risultante dalle operazioni di turn over.

E' bene evidenziare, infatti, che l'intervento legislativo si era reso necessario in conseguenza della nota pronuncia della Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia, Sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13, cit.) che aveva ravvisato un evidente contrasto della disciplina nazionale sul reclutamento dei docenti con la direttiva comunitaria 1999/70/CE, stante l'abusivo ricorso a contratti a tempo determinato. Si trattava di un sistema palesemente irragionevole e contraddittorio, sul quale peraltro si è pronunciata anche la Consulta dichiarandone l'incostituzionalità. Con decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – M.I.U.R., prot. n. 767 del 17 luglio 2015 (pubblicato sul sito istituzionale dell'ente in data 21 luglio 2015), quindi, venivano indette le procedure per il reclutamento straordinario del personale docente previsto dall'art. 1, co. 95 della L. 13 luglio 2015 n. 107, cui la ricorrente prendeva parte.

In attuazione della suddetta normativa (art. 1, co. 96), potevano partecipare a tale piano soltanto: a) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie dell'ultimo concorso pubblico a posti e cattedre; b) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, co. 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disciplina in questione, poi, prevedeva un irragionevole ordine di immissione in ruolo suddiviso in 4 fasi, di cui le prime due a livello provinciale e le seconde a livello nazionale, ossia: fase 0, relativa al solo contingente autorizzato dal Ministero resistente sull'organico di diritto da assegnare secondo i criteri dettati dall'art. 399 del D.Lgs. 15 aprile 1994 n.



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

297, come usualmente avviene ogni anno scolastico; fase A, relativa agli ulteriori posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, sempre da assegnare mediante il c.d. doppio canale di reclutamento; fase B, relative ai residui posti non assegnati nelle prime due fasi per mancanza di aspiranti; fase C, inerente l'organico di potenziamento, ossia i soli posti aggiuntivi rispetto all'organico di diritto, da assegnare con modalità eccezionali, siccome non vincolate alle classi di concorso ma a generiche aree disciplinari. In tal modo, veniva del tutto derogata l'articolazione provinciale delle graduatorie ad esaurimento, disciplinata dall'art. 401 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, così violando le aspettative ormai consolidate dei docenti precari che, invero, per anni avevano svolto l'attività di insegnamento nel territorio di appartenenza e che pertanto auspicavano ad ottenere la stabilizzazione sulla base della ripartizione provinciale dei posti vacanti e disponibili.

In altri e più chiari termini, la censurata disposizione alterava drasticamente le condizioni di assunzione, posto che rendeva possibile (in alcuni casi, più che probabile) l'assegnazione di incarichi anche in province oltremodo lontane rispetto a quelle afferenti alla regione di appartenenza, con una decisione che era suscettibile di compromettere gravemente gli equilibri e la serenità dei contesti personali e familiari dei candidati.

Ai sensi dell'art. 1, co. 73 della L. n. 107/2015 cit., poi, veniva disposto che i docenti immessi in ruolo nell'ambito delle fasi nazionali (art. 1, co. 98, lett. b) o sull'organico di potenziamento (art. 1, co. 98, lett. c) del piano straordinario di reclutamento sarebbero stati assegnati ai neo introdotti ambiti territoriali.

**STUDIO LEGALE MARONE**  
**VIA LUCA GIORDANO N. 15 – 80127 NAPOLI**  
**VIA ANTONIO SALANDRA N. 18 – 00187 ROMA**  
**LARGO FRANCESCO RICHINI N. 6 – 20122 MILANO**  
**TEL. 081.229 83 20 / 081. 199 79 548 / 06.422 722 94 / 02.58 21 52 54**  
**FAX 081.372 13 20 - info@studiomarone.com**



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Sul punto, l'art. 1, co. 108 della L. b. 107/2015 cit. prevedeva una procedura di mobilità straordinaria, siccome disciplinata da regole eccezionali e derogatorie, finalizzata appunto a definire nuove modalità per l'accoglimento delle domande di mobilità (territoriale e/o professionale) nonché di individuazione della sede definitiva di servizio (ambito territoriale).

La norma in parola, infatti, testualmente statuiva che *«Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero*



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati».*

\* \* \* \* \*

Alla luce della normativa richiamata, il CCNI mobilità sottoscritto in data 8 aprile 2016 (**doc. 5**) e la contestuale O.M. 8 aprile 2016 n. 241 (**doc. 6**) definivano le procedure di nomina del personale docente per il prossimo triennio.

Al riguardo, veniva previsto uno rigoroso e tassativo ordine delle operazioni di mobilità che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto seguire nella valutazione delle domande inoltrate dai docenti a seconda della tipologia e natura delle richieste avanzate, venendo ad essere articolate in 4 macro fasi – contraddistinte dalle lettere A), B), C) e D) – a loro volta suddivise al loro interno in ulteriori passaggi procedurali.

In modo sintetico, vale osservare che le operazioni di conferimento degli incarichi erano così individuate:

fase A): valutazione delle istanze di mobilità territoriale intraprovinciale dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché quelle di assegnazione definitiva della sede in favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi 0 e A del reclutamento ordinario (e quindi sull'organico di diritto) dopo l'effettuazione dell'anno di prova;

fase B): valutazione delle istanze di mobilità interprovinciale dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché quelle di assegnazione definitiva dell'ambito territoriale in favore dei docenti immessi in ruolo nell'as. 2015/2016 in attuazione del piano di assunzioni *ex lege* n. 107/2015 (e quindi sull'organico di potenziamento), purché nominati in scorrimento delle





**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

graduatorie di merito dell'ultimo concorso (fasi B e C del piano straordinario), dopo l'effettuazione dell'anno di prova;

fase C): valutazione delle istanze di assegnazione definitiva dell'ambito territoriale in favore dei docenti immessi in ruolo nell'as. 2015/2016 in attuazione del piano di assunzioni *ex lege* n. 107/2015 (e quindi sull'organico di potenziamento), purché nominati in scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento (fasi B e C del piano straordinario), dopo l'effettuazione dell'anno di prova;

fase D): valutazione delle istanze di mobilità territoriale presentate dai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi 0 e A del reclutamento ordinario o nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, qualora provenienti dalle graduatorie di merito.

Nella domanda di mobilità, il docente avrebbe dovuto indicare innanzi tutto le preferenze circa gli ambiti territoriali di destinazione, nonché le opzioni in merito alla classe e tipologia di posto (comune, sostegno, speciale, lingua inglese, ecc.).

Ai fini dell'assegnazione delle nomine, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto rispettare, quale unico criterio determinante, il punteggio ottenuto dal docente per titoli culturali e di servizio in applicazione della tabella di valutazione all'uopo approvata.

In tal senso, l'ordine delle operazioni veniva precisato dall'Allegato 1 al CCNI 8 aprile 2016, laddove – per la fase C, oggetto della presente controversia – si chiariva che, al netto dei titoli di precedenza, *«Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di*



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina».*

Con ogni evidenza, i criteri di nomina, aventi carattere tassativo ed inderogabile, risultano palesemente viziati nella vicenda di cui è causa.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 8 APRILE 2016 N. 241.**  
**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL C.C.N.I. 8 APRILE 2016, RECANTE**  
**DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ PER L'A.S. 2016/2017. VIOLAZIONE E FALSA**  
**APPLICAZIONE DEI CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE DI CUI AGLI**  
**ARTT. 1175 E 1375 COD. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI**  
**PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI**  
**ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSE DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.**  
**MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

10

**STUDIO LEGALE MARONE**  
**VIA LUCA GIORDANO N. 15 – 80127 NAPOLI**  
**VIA ANTONIO SALANDRA N. 18 – 00187 ROMA**  
**LARGO FRANCESCO RICHINI N. 6 – 20122 MILANO**  
**TEL. 081.229 83 20 / 081. 199 79 548 / 06.422 722 94 / 02.58 21 52 54**  
**FAX 081.372 13 20 - info@studiomarone.com**



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Come rilevato in fatto, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione presso l'ambito territoriale PIEMONTE 0017, che era stato indicato nella domanda presentata solo come scelta residuale, mentre docenti con minore punteggio e privi di qualsiasi titolo di precedenza hanno conseguito la nomina negli ambiti territoriali nella Regione Campania e nella Regione Lazio ancorché partecipanti alla medesima fase delle operazioni di mobilità (Fase C).

La circostanza è desumibile chiaramente dall'elenco nazionale delle assegnazioni effettuate per la Scuola Primaria, pubblicato sul sito della CGIL (doc. 7), ove sono individuati tutti i dati necessari per operare i raffronti fra le posizioni dei singoli, ivi compresa l'indicazione della fase di assegnazione. A titolo meramente esemplificativo, si consideri che risultano assegnati nella Regione Campania, e in particolare nella Provincia di Napoli, docenti che hanno ottenuto un punteggio di gran lunga inferiore a 31 pt. e sono finanche più giovani. Per mera sinteticità si riportano soltanto i seguenti nominativi, ma la contestata violazione riguarda un numero decisamente consistente di docenti:

Docente	Data di Nascita	Fase	Punteggio
Barbato Carmela	01/01/1962	C	14 pt.
Bevilacqua Donatella	14/02/1975	C	23 pt.
D'Agostino Gemma	04/09/1968	C	13 pt.
De Lorenzo Anna	31/01/1970	C	12 pt.
De Simone Clementina	11/09/1974	C	3 pt.
Ponticelli Rosa	14/08/1969	C	12 pt.
Maione Maddalena	15/07/1969	C	15 pt.
Mazzuoccolo Giovanna	21/01/1968	C	22 pt.



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

De Biase Rosa	21/11/1961	C	12 pt.
Di Maio Filomena	28/05/1966	C	18 pt.
Meccariello Rosanna	05/12/1972	C	25 pt.
Salito Angelamaria	26/05/1973	C	12 pt.
Carinci Graziella	09/04/1962	C	12 pt.
D'Aniello Carolina	24/10/1964	C	21 pt.
Coccaro Rosa	21/02/1964	C	3 pt.
Carotenuto Anna	02/06/1976	C	23 pt.
Colangelo Maria Grazia	10/07/1964	C	15 pt.
Tufo Katia	29/04/1978	C	17 pt.

Analoghe considerazioni, poi, valgono anche con riferimento alle operazioni di mobilità effettuate sia con riferimento alla Provincia di Roma (**doc. 8**) come si evince dal bollettino dei trasferimenti, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Ancora un volta, per evidenti ragioni di sinteticità degli atti processuali, si riportano solo alcuni nominativi dei docenti, invero numerosi, che hanno ottenuto l'assegnazione sugli ambiti territoriali cadenti in tali province, ancorché in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente:

Docente	Data di Nascita	Fase	Punteggio
Abbate Sabrina	15/02/1971	C	21 pt.
Beccaria Eleonora	21/12/1978	C	24 pt.
Bagli Chiara	28/02/1982	C	9 pt.
Billi Lucilla	20/03/1963	C	27 pt.
Bellituzi Sara	08/04/1977	C	23 pt.
Baiano Teresa Maria	28/05/1969	C	9 pt.



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Biondi Arianna	01/06/1978	C	18 pt.
Boccia Katia	30/12/1988	C	25 pt
Bonanni Alessia	17/01/1971	C	15 pt.
Fiori Ornella	15/01/1969	C	25 pt

Orbene, l'Amministrazione resistente, neanche in sede di conciliazione stragiudiziale, ha adempiuto all'obbligo di motivazione, chiarendo le ragioni che hanno condotto a determinare tali conclamate anomalie.

Ed infatti, le assegnazioni contestate non sono in alcun modo rispettose del criterio del punteggio che, secondo la disciplina pattizia, avrebbe dovuto orientare l'individuazione della sede di servizio.

In tal senso, in ragione dei posti residuati dalla precedenti fasi, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto verificare la sussistenza di effettive disponibilità sugli ambiti territoriali scorrendo rigorosamente l'ordine definito dai docenti nella domanda di mobilità.

In altri e più chiari termini, la scelta dell'ambito territoriale di assegnazione costituiva la prima e più importante preferenza espressa dai docenti, come dimostrato dalla circostanza che, nel caso di mancata indicazione di tutte le 100 opzioni nazionali, l'Amministrazione resistente avrebbe comunque dovuto rispettare una tabella di vicinanza territoriale, onde evitare l'assegnazione in luoghi oltre modo lontani da quelli opzionati.

La tabella in parola, pertanto, assolveva alla specifica funzione di impedire una movimentazione a livello nazionale pregiudizievole ed arbitraria, cercando in ogni modo di adeguarsi alle preferenze territoriali formulate dai docenti.



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

A parità di punteggio, poi, si sarebbe dovuto dare priorità al docente più anziano.

Inopinatamente, nulla di tutto ciò è avvenuto.

La ricorrente, infatti, aveva individuato dapprima gli ambiti territoriali cadenti nella Regione Campania e nella Regione Lazio nell'auspicata possibilità di avvicinarsi al luogo di residenza del proprio nucleo familiare.

Gli ambiti territoriali cadenti nella Regione Piemonte, pertanto, erano stati indicati solo in via residuale e – con ogni evidenza – non sono collegabili a quelli preferiti dalla ricorrente (e quindi indicati con priorità) non solo in base ad un criterio logico di prossimità territoriale ma neanche in ragione della richiamata tabella di vicinanza, avente valore vincolante.

Come recentemente affermato in numerose sentenze di merito del giudice ordinario, anche di questo ecc.mo Tribunale, ***“a fronte di un risultato della procedura di mobilità certamente non coerente con il criterio meritocratico ( criterio specificatamente richiamato dal CCNL dianzi riportato) e della totale mancanza di spiegazioni sul punto da parte delle amministrazioni scolastiche, risulta evidente che l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti oggetto di contestazione siano avvenuti in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve in ogni caso attenersi... Non v'è dubbio quindi che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.”*** (Trib. Rimini, Sez. Lavoro, Giudice



Ardigò, Sentenza 26 gennaio 2017, n. 28; sul punto vedi, Trib. Cuneo, Sez. Lavoro, Giudice Casarino, sentenza 12 aprile 2017, n. 122).

Peraltro, è stato affermato e chiarito dalla giurisprudenza di merito del giudice ordinario che *“Secondo le previsioni contrattuali già citate, l'amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. È in questa prospettiva che va intesa la previsione di cui all'allegato 1 per cui “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”. Infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a “ciascuna preferenza”, da intendersi come “ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze”. Ciò posto, non convince la diversa tesi sostenuta dal Miur, secondo la quale la previsione dell'Allegato 1 imponeva il confronto tra prime preferenze di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale... tale interpretazione si pone in contrasto anche con l'art. 97 Cost. per come declinato dall'art. 28 D.P.R. n. 487 del 1994, a norma del quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore” (Trib. Brescia, Sez. Lavoro, Giudice Corazza, 17 marzo 2017, n. 425).*



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Ancor più grave, poi, è la circostanza che l'Amministrazione non abbia offerto la benché minima motivazione alle operazioni poste in essere, limitandosi a far propri i risultati di un presunto "algoritmo" che avrebbe governato il sistema informatico di assegnazione delle sedi, la cui formulazione è tuttavia rimasta ignota. Algoritmo che, comunque, ha dimostrato essere inidoneo a rispettare le inderogabili disposizioni dettate dalla disciplina contrattuale, sovvertendo del tutto l'ordine preferenziale espresso dai docenti!

Come rilevato, oramai, da costante giurisprudenza avverso proprio le procedure di mobilità di cui è causa, «Non vi è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti». (cfr. Trib. Trani, Sez. Lavoro, GL dott. G. Di Trani, 16 novembre 2016. In senso analogo, cfr. altresì Trib. Taranto, Sez. Lavoro, GL dott. L. De Napoli, 20 settembre 2016, Trib. Vercelli, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Baici, 3 gennaio 2017; Trib. Taranto, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Palma, 10 gennaio 2017; Trib. Foggia, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Lucchetti, 21 dicembre 2016; Trib. Como, Sez. Lavoro, GL dott. Ortore, 19 dicembre 2016; Trib. Pavia, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Ferrari, 11 novembre 2016; Trib. Monza, Sez. Lavoro, GL dott. Sommariva, 15 novembre 2016; Trib. Napoli Nord, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Colameo, 31 ottobre 2016; Trib. Nocera Inferiore, Sez. Lavoro, GL dott. Mancuso, 13 ottobre 2016).

Occorre poi considerare che tale orientamento ha rinvenuto conferma sia in pronunce cautelari sia, come anticipato, in recenti sentenze (Trib. Ravenna,





Sez. Lavoro, 9 febbraio 2017 n. 38; Trib. Rimini, Sez. Lavoro, 26 gennaio 2017 n. 28; Trib. Brescia, Sez. Lavoro, 17 marzo 2017 n. 425; Trib. Cuneo, Sez. Lavoro, 12 aprile 2017, n. 122; Trib. Monza, Sez. Lavoro, sentenza 31 gennaio 2017, n. 30, Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, 9 febbraio 2017, n. 35; Trib. Verona, Sez. Lavoro, 26 aprile 2017, n. 223, n. 338/2017 del 16.06.2017, n. 244/2017 del 05.05.2017; Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, n. 1311/2017 del 09.05.2017; Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, n. 295/2017 del 17.05.2017 (doc. 9).

Ma vi è di più. Il comportamento tenuto da parte datoriale appare ancor più irragionevole sol che si consideri la circostanza che all'esito delle operazioni della mobilità *de qua*, risultassero ancora disponibilità negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella propria domanda (doc. 10).

\* \* \* \* \*

**TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO**

La prof.ssa De Vivo Carolina, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia:

**A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO** della ricorrente ad ottenere l'assegnazione dell'ambito territoriale per il prossimo triennio in accoglimento della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017, con conseguente nomina nel rispetto delle preferenze indicate ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4 del CCNI 8 aprile 2016, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE – Scuola Primaria, relativi agli



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

ambiti territoriali della Regione Campania in particolare Ambito 25 e Ambito 24 e/o della Regione Lazio, in particolare Ambito 1;

**B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la nomina della ricorrente nel rispetto dell'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità a decorrere dall'a.s. 2016/2017, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE – Scuola Primaria, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania in particolare Ambito 25 e Ambito 24 e/o della Regione Lazio, in particolare Ambito 1;

**C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE PER DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001** qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **1)** il provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata assegnata all'ambito territoriale Piemonte 0017 su posto comune a decorrere dall'a.s. 2016/2017; **2)** i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali docenti con minore punteggio ed anzianità sono stati assegnati negli ambiti territoriali della Regione Campania in particolare Ambito 25 e Ambito 24 e/o della Regione Lazio, in particolare Ambito 1, all'esito della fase C della mobilità per l'a.s. 2016/2017; **3)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

**STUDIO LEGALE MARONE**  
**VIA LUCA GIORDANO N. 15 – 80127 NAPOLI**  
**VIA ANTONIO SALANDRA N. 18 – 00187 ROMA**  
**LARGO FRANCESCO RICHINI N. 6 – 20122 MILANO**  
**TEL. 081.229 83 20 / 081. 199 79 548 / 06.422 722 94 / 02.58 21 52 54**  
**FAX 081.372 13 20 - info@studiomarone.com**



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Napoli, 6 luglio 2017

(avv. Guido Marone)

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

- doc. 1 Domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, presentata dalla ricorrente ai fini dell'assegnazione definitiva dell'ambito territoriale di servizio;
- doc. 2 Pec del 24 agosto 2016, con la quale la ricorrente veniva destinata nell'ambito territoriale PIEMONTE 0017 con assegnazione per il prossimo triennio presso l'Istituto Comprensivo Cuneo-Corso Soleri (codice meccanografico CNIC85700P);
- doc. 3 Verbale di mancata conciliazione del 31 agosto 2016;
- doc. 4 Presa di servizio e busta paga relativa al servizio attualmente prestato dalla ricorrente presso l'I.C. Cuneo-Corso Soleri;
- doc. 5 CCNI mobilità 8 aprile 2016 e relativi allegati;
- doc. 6 O.M. 8 aprile 2016 n. 241 e relativi allegati;
- doc. 7 Estratto elenco nazionale delle assegnazioni effettuate per la Scuola Primaria, pubblicato sul sito della CGIL;
- doc. 8 Bollettini delle assegnazioni per le fasi B, C e D nella scuola primaria, pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, provincia di Roma;
- doc. 9 Precedenti favorevoli di giurisprudenza;
- doc. 10 Elenco posti disponibili a valle delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017.

Napoli, 6 luglio 2017

(avv. Guido Marone)



Fissazione udienza discussione n. cronol. 1427/2017 del 13/07/2017  
RG n. 555/2017

N. 555 /2017 R.G. Lav.



**TRIBUNALE DI CUNEO**  
**IL GIUDICE DEL LAVORO**

Visto il ricorso che precede, visti gli artt. 415, 2° co., 416, co. 1 e 2 c.p.c.,

**FISSA**

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 25/10/2017 ore 10:45 ,  
alla quale udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in  
particolare alla parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima  
dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale  
devono essere proposte a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili  
d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Cuneo, 11/07/2017

**IL GIUDICE DEL LAVORO**  
**Dott.ssa Silvia CASARINO**

